Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 195

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 17 luglio 1982 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di c/c postale predisposti meccanograficamente per il versamento delle quote integrative a saldo dei canoni di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale stabiliti per il corrente anno con decreto ministeriale 19 gennaio 1982 (G. U. n. 20 del 21 gennaio 1982).

Si avverte che gli abbonamenti che non risulteranno saldati alla data del 30 settembre p.v. saranno interrotti senza ulteriore preavviso.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **1156**.

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come segue:

Nella tabella n. 1 (art. 27) l'annotazione n. 5, concernente un posto convenzionato di professore di ruolo, presso la facoltà di medicina e chirurgia è integrata come segue: « la cui denominazione è stata modificata in "cardiologia" con decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1980, n. 637 ».

Art. 2.

E' approvato l'allegato atto stipulato il 6 marzo 1981, aggiuntivo della convenzione stipulata il 2 dicembre 1976 tra l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano e l'Associazione laicale Oasi Maria SS. di Troina avente per oggetto l'istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo per l'insegnamento di fisiopatologia cardiocircolatoria, concernente il cambio di denominazione di detto insegnamento in cardiologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1982
Registro n. 87 Istruzione, foglio n. 108

Rep. n. 193/1981

ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE STIPULATA IL 2 DICEMBRE 1976 TRA L'UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE E L'ASSOCIAZIONE LAICALE OASI MARIA SS. DI TROINA AVENTE PER OGGETTO: « ISTITUZIONE DI UN POSTO CONVENZIONATO DI PROFESSORE DI RUOLO PER L'INSEGNAMENTO DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA PRESSO LA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE ».

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 1981 (millenovecentottantuno) il giorno 6 del mese di marzo alle ore 12, in una sala del rettorato dell'Università cattolica del S. Cuore, presso la sede di Roma, avanti a me dott. Domenico Lofrese, nato ad Acquaviva delle Fonti (Bari) il 6 febbraio 1932, residente a Milano, nella mia qualità di direttore amministrativo dell'Università cattolica del S. Cuore, delegato a ricevere gli atti in forma pubblica, ai sensi dell'art. 129 del R.G.U. approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, con decreto del rettore n. 7743 in data 27 gennaio 1979, con rinuncia di comune accordo dei testimoni, si sono personalmente costituiti i signori:

prof. Giuseppe Lazzati, nato a Milano il 22 giugno 1909, residente per la carica in Milano, largo Gemelli n. 1, rettore dell'Università cattolica del S. Cuore, avente i poteri per questo atto;

rev.do sac. Luigi Ferlauto, nato a Troina il 24 luglio 1922, residente in Troina, via Conte Ruggero n. 73, presidente della Associazione laicale Oasi Maria SS. di Troina, avente i poteri per questo atto;

Premesso

che in data 2 dicembre 1976 è stata stipulata, tra l'Università cattolica del S. Cuore e l'Associazione laicale Oasi Maria SS. di Troina, una convenzione per l'istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo per l'insegnamento di « Fisiopatologia cardiocircolatoria »;

che per aderire alla richiesta del Ministero della pubblica istruzione, formulata su osservazione del Ministero del tesoro, in data 2 febbraio 1978 è stato stipulato un atto aggiuntivo alla succitata convenzione;

che con decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1980 n. 637, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 14 ottobre 1980, è stato approvato il cambio di denominazione dell'insegnamento di « fisiopatologia cardiocircolatoria » in « cardiologia ».

Tutto ciò premesso

Le parti come sopra costituite convengono che la dizione dell'insegnamento, per cui è stato istituito un posto convenzionato di professore di ruolo, nella convenzione 2 dicembre 1976 rep. 43/1976 citata nella premessa, nonchè nel primo atto aggiuntivo del 2 febbraio 1978 rep. 68/1978, è modificata in « cardiologia ».

La presente convenzione, essendo atto integrativo di altra convenzione stipulata il 2 dicembre 1976 rep. 43/1976 e registrata a Milano il 16 dicembre 1976, ufficio registro atti pubblici, A/2 n. 18839, serie I, verrà registrata con lo stesso regime tributario della già richiamata convenzione.

Dichiarano le parti stipulanti che il presente atto ha come finalità quelle culturali e di ricerca scientifica, come peraltro si evince da quanto precede e pertanto l'Università cattolica chiede, in ordine alla registrazione, le agevolazioni fiscali del caso.

Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane ai comparenti che, trovandolo conforme alla loro volontà, lo sottoscrivono con me ufficiale rogante.

L'atto consta di un foglio scritto su tre facciate intere e cinque righe della quarta facciata, comprese le firme.

Giuseppe LAZZATI
Luigi FERLAUTO
Domenico LOFRESE, *rogante*

Registrato a Milano il 24 marzo 1981 - ufficio del registro atti pubblici, al n. A/06238, mod. 71/M, serie I - *Esatte L.* 20.200.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
BODRATO

LEGGE 15 luglio 1982, n. **446**.

Spedizione di pacchi postali diretti in Polonia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I pacchi postali da avviare per via di superficie diretti a destinatari residenti in Polonia vengono accettati dagli uffici postali della Repubblica italiana in esenzione da qualsiasi diritto postale e doganale e senza l'osservanza di alcuna formalità valutaria e doganale.

Art. 2.

Nessuna quota-parte territoriale di partenza è dovuta all'Amministrazione postale italiana.

Le quote-parti territoriali di transito spettanti alle Amministrazioni postali austriaca e cecoslovacca nonché quelle di arrivo spettanti all'Amministrazione postale polacca, previste dagli articoli 46 e 47 dell'accordo concernente i pacchi postali stipulato a Rio de Janeiro nel 1979, reso esecutivo con il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1981, n. 358, restano a carico dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni italiana.

Art. 3.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, valutato in L. 50.000.000 per l'esercizio finanziario 1982, si provvede con le disponibilità del capitolo 348 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno 1982.

Art. 4.

La presente legge, che avrà validità per quattro mesi, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 luglio 1982

PERTINI

SPADOLINI — GASPARI — FORMICA — ANDREATTA — CAPRIA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 1982, n. **447**.

Attuazione della direttiva (CEE) n. 77/435 relativa ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia (F.E.O.G.A.).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;

Vista la direttiva 77/435 adottata in data 27 giugno 1977 dal Consiglio delle Comunità europee relativa ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia (F.E.O.G.A.);

Ritenuta la necessità di emanare norme di attuazione della direttiva 77/435 indicata;

Considerato che in data 25 marzo 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;

Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 maggio 1982;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Per accertare che le operazioni finanziate dal FEOGA — sezione garanzia — siano reali e regolari, gli organi di cui all'art. 4 del presente decreto, fatta salva ogni altra disposizione di più ampia portata prescritta in materia di controlli, effettuano ogni anno un controllo sistematico delle operazioni stesse, sulla base dei documenti commerciali che l'imprenditore beneficiario o debitore del sistema di finanziamento previsto a carico del FEOGA è obbligato a tenere.

I documenti commerciali di cui al precedente comma sono i libri, i registri, le note, i documenti giustificativi, le scritture contabili, nonché gli originali della corrispondenza ricevuta e le copie di quella spedita, riconosciuti utili ai fini del controllo.

Le imprese beneficiarie sono obbligate a conservare i documenti commerciali per il periodo di anni cinque a decorrere dalla fine dell'anno in cui sono stati compilati.

Art. 2.

Qualora l'imprenditore debba tenere una contabilità di magazzino secondo la vigente normativa, il controllo di essa, ove opportuno, va integrato, raffrontando detta

contabilità con i documenti commerciali e, ove necessario, con l'effettiva consistenza delle scorte di magazzino.

L'imprenditore deve conservare la contabilità di magazzino per un periodo non inferiore a cinque anni, a decorrere dalla fine dell'anno in cui essa è stata compilata.

Art. 3.

Fatti salvi i controlli previsti dall'art. 6 del regolamento (CEE) n. 283/72 e dall'art. 9 del regolamento (CEE) n. 729/70, il numero delle imprese soggette al controllo sistematico di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, nonché i criteri per il coordinamento e l'espletamento dei controlli, sono annualmente determinati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste, del tesoro e per il coordinamento interno delle politiche comunitarie.

I controlli sistematici debbono essere effettuati ogni anno su un numero di imprese che non può essere inferiore alla metà del numero di imprese, i cui introiti o debiti o la loro somma del sistema FEOGA — sezione garanzia — sono stati nell'anno precedente superiori a 100.000 ECU.

Le imprese da controllare devono essere scelte secondo criteri che garantiscono la rappresentatività della loro ripartizione secondo l'importanza finanziaria che esse rivestono nell'ambito del sistema di finanziamento del FEOGA - sezione garanzia.

Tuttavia, nel corso del biennio successivo alla data di entrata in vigore della presente disciplina, i controlli sistematici possono essere limitati alla metà del numero di imprese risultante dall'applicazione del secondo comma.

Art. 4.

I controlli sono effettuati da funzionari dei Ministeri delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro, all'uopo incaricati dalle rispettive amministrazioni centrali interessate.

Per l'esecuzione dei controlli di cui al primo comma, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può avvalersi degli organismi abilitati al pagamento delle spese per gli interventi di mercato.

I funzionari, nell'espletamento dell'incarico, si avvalgono della cooperazione della polizia tributaria.

Ai fini del controllo, i funzionari incaricati hanno facoltà di accedere nella sede legale dell'impresa, nonché nei locali adibiti dall'imprenditore all'esercizio della sua attività.

L'imprenditore ha l'obbligo di fornire, a richiesta degli addetti ai controlli, i documenti commerciali da esso tenuti, la corrispondenza attinente alle operazioni FEOGA, nonché di rilasciare estratti o copie dei documenti stessi.

Art. 5.

Ove in sede di controllo vengano rilevate irregolarità ai danni del FEOGA, si procede, ove sia necessario, al sequestro di documenti commerciali nei modi e con i limiti previsti dalle norme del codice di procedura penale.

Art. 6.

Qualora un'impresa abbia sede in altro Stato membro, ma il pagamento o la riscossione dell'importo considerato nel sistema di finanziamento del FEOGA, abbia avuto o avrebbe dovuto aver luogo in Italia, gli organismi abilitati, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, a pagare le spese per restituzioni ed interventi di mercato, su richiesta degli organi competenti dello Stato membro interessato, sono tenuti a fornire, ai fini del controllo, le necessarie informazioni riguardanti l'impresa, purché esse non siano in contrasto con altra norma posta a tutela di particolari interessi nazionali.

I funzionari incaricati, relativamente a pagamenti o riscossioni rientrati nel sistema di finanziamento FEOGA, che abbiano avuto o avrebbero dovuto aver luogo in altro Stato membro nei confronti di imprese con sede in Italia, si avvalgono, ove occorra, dell'assistenza degli organi competenti degli altri Stati membri, richiedendo le informazioni necessarie ai fini del controllo.

Art. 7.

Tutte le informazioni e le notizie riguardanti i controlli sono coperte dal segreto di ufficio. Esse non possono essere comunicate a persone diverse da quelle che, nell'ambito delle istituzioni delle Comunità o degli Stati membri, sono autorizzate, per le funzioni svolte, a conoscerle.

Art. 8.

Nei rapporti annuali redatti a norma dell'articolo 4, par. 3, del regolamento (CEE) n. 729/70 deve essere incluso un apposito capitolo dedicato all'applicazione della discplina dei controlli delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento di cui al presente decreto.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1982

PERTINI

SPADOLINI — ABIS — COLOMBO — ANDREATTA — FORMICA — BARTOLOMEI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1982
Atti di Governo, registro n. 40, *foglio n.* 25

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 2 luglio 1982.

Autorizzazione alla Arab Banking Corporation ad istituire una filiale in Milano.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto 4 settembre 1919, n. 1620;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda avanzata dalla Arab Banking Corporation - Bahrain, per essere autorizzata ad istituire una propria filiale in Milano;

D'intesa con il Ministro degli affari esteri;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge bancaria;

Decreta:

La Arab Banking Corporation, con sede in Bahrain, è autorizzata ad istituire in Milano una filiale operativa per svolgere l'attività prevista dall'art. 1 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni.

La filiale avrà un fondo di dotazione di lire 15 miliardi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(3490)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 12 febbraio 1982, n. **448.**

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Luigi Umberto Melle », in Saint Oyen.

N. 448. Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione « Luigi Umberto Melle », in Saint Oyen (Aosta).

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1982
Registro n. 87 Istruzione, foglio n. 107

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1671/82 della commissione, del 25 giugno 1982, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 188 *del* 1° *luglio* 1982.

(175/C)

Regolamento (CEE) n. 1672/82 del Consiglio, del 24 giugno 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 1430/79 relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione o alla esportazione.

Regolamento (CEE) n. 1673/82 della commissione, del 29 giugno 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1674/82 della commissione, del 29 giugno 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1675/82 della commissione, del 29 giugno 1982, recante modifica dei regolamenti (CEE) n. 270/82, (CEE) n. 271/82, (CEE) n. 272/82, (CEE) n. 273/82 e (CEE) n. 507/82 per quanto riguarda la data alla quale devono essere ultimate le azioni destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 1676/82 della commissione, del 29 giugno 1982, che fissa i prezzi di riferimento del granturco ibrido destinato alla semina per la campagna di commercializzazione 1982/1983.

Regolamento (CEE) n. 1677/82 della commissione, del 29 giugno 1982, che deroga, per l'inizio della campagna 1982/1983, alle norme di qualità applicabili ad alcune varietà di mele e pere da tavola.

Regolamento (CEE) n. 1678/82 della commissione, del 29 giugno 1982, che deroga, per la campagna 1982/1983, alle norme di qualità per le mele e le pere da tavola.

Regolamento (CEE) n. 1679/82 della commissione, del 29 giugno 1982, che fissa, per la campagna 1982/1983, i prezzi di riferimento delle pere.

Regolamento (CEE) n. 1680/82 della commissione, del 29 giugno 1982, che fissa, per la campagna 1982/1983, i prezzi di riferimento delle mele.

Regolamento (CEE) n. 1681/82 della commissione, del 29 giugno 1982, che fissa, per la campagna 1982/1983, il prezzo d'offerta comunitario delle pere applicabile nei confronti della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 1682/82 della commissione, del 29 giugno 1982, che fissa, per la campagna 1982/1983, il prezzo d'offerta comunitario delle mele applicabile nei confronti della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 1683/82 della commissione, del 29 giugno 1982, che sottopone a restrizioni quantitative le importazioni di taluni prodotti tessili originari della Turchia.

Regolamento (CEE) n. 1684/82 della commissione, del 29 giugno 1982, che autorizza l'Italia a sospendere il rilascio dei documenti d'importazione per alcuni prodotti tessili originari della Turchia.

Regolamento (CEE) n. 1685/82 della commissione, del 29 giugno 1982, che fissa, per il terzo trimestre 1982, il quantitativo di giovani bovini maschi che possono essere importati a condizioni speciali.

Regolamento (CEE) n. 1686/82 della commissione, del 29 giugno 1982, che fissa le tasse di compensazione nel settore delle sementi.

Regolamento CEE) n. 1687/82 della commissione, del 29 giugno 1982, che proroga i regolamenti (CEE) n. 712/80 e (CEE) n. 1193/81 che fissano le restituzioni all'esportazione nel settore del tabacco greggio per i raccolti 1979 e 1980.

Regolamento (CEE) n. 1688/82 della commissione, del 29 giugno 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 1689/82 della commissione, del 29 giugno 1982, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1690/82 della commissione, del 29 giugno 1982, che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve di pesci e di ortaggi.

Regolamento (CEE) n. 1691/82 della commissione, del 29 giugno 1982, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1692/82 della commissione, del 29 giugno 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1693/82 della commissione, del 29 giugno 1982, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 1694/82 della commissione, del 29 giugno 1982, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Regolamento CEE) n. 1695/82 della commissione, del 29 giugno 1982, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Pubblicati nel n. L 186 *del* 30 *giugno* 1982.

(176/C)

Decisione n. 1696/82/CECA della commissione, del 30 giugno 1982, che proroga il sistema di sorveglianza e la disciplina di quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese dell'industria siderurgica.

Decisione n. 1697/82/CECA della commissione, del 30 giugno 1982, che fissa i tassi di riduzione per il terzo trimestre 1982 nell'ambito della decisione n. 1696/82/CECA che proroga il sistema di sorveglianza e la disciplina di quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese dell'industria siderurgica.

Decisione n. 1698/82/CECA della commissione, del 30 giugno 1982, relativa all'adattamento dei tassi di riduzione della categoria V, per il terzo trimestre 1982, a favore di alcune imprese.

Pubblicati nel n. L 191 *del* 1° *luglio* 1982.

(177/C)

Regolamento (CEE) n. 1699/82 del Consiglio, del 24 giugno 1982, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il rum, l'arak ed il tafia, della sottovoce 22.09 C I della tariffa doganale comune, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) (1982/1983)

Regolamento (CEE) n. 1700/82 del Consiglio, del 24 giugno 1982, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il rum, l'arak ed il tafia, della sottovoce 22.09 C I della tariffa doganale comune, orginari dei paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità economica europea (1982/1983).

Regolamento (CEE) n. 1701/82 dela commissione, del 30 giugno 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1702/82 della commissione, del 30 giugno 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1703/82 della commissione, del 30 giugno 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1704/82 della commissione, del 30 giugno 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1705/82 della commissione, del 30 giugno 1982, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali.

Regolamento (CEE) n. 1706/82 della commissione, del 30 giugno 1982, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1707/82 della commissione, del 30 giugno 1982, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 1708/82 della commissione, del 30 giugno 1982, che fissa i prelievi all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1709/82 della commissione, del 30 giugno 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 1710/82 della commissione, del 30 giugno 1982, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1711/82 della commissione, del 30 giugno 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1712/82 della commissione, del 30 giugno 1982, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° luglio 1982, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 1713/82 della commissione, del 30 giugno 1982, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° luglio 1982, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non compresse nello allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 1714/82 della commissione, del 30 giugno 1982, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° luglio 1982, a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 1715/82 della commissione, del 30 giugno 1982, che fissa limporto dell'aiuto complementare per i foraggi essiccati.

Regolamento (CEE) n. 1716/82 della commissione, del 30 giugno 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1717/82 della commissione, del 30 giugno 1982, che fissa il prelievo all'importazione per il melasso.

Regolamento (CEE) n. 1718/82 della commissione, del 30 giugno 1982, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1719/82 della commissione, del 30 giugno 1982, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1720/82 della commissione, del 30 giugno 1982, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detta regione.

Regolamento (CEE) n. 1721/82 della commissione, del 29 giugno 1982, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili.

Regolamento (CEE) n. 1722/82 della commissione, del 29 giugno 1982, che fissa gli importi di cui sono ridotti i diritti applicabili all'importazione di carni bovine originarie degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico.

Raccomandazione n. 1723/82/CECA della commissione, del 30 giugno 1982, recante deroga alla raccomandazione n. 1399/82/CECA relativa alla sorveglianza comunitaria nei confronti delle importazioni di alcuni prodotti siderurgici soggetti al trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, originari dei paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 1724/82 della commissione, del 30 giugno 1982, che modifica il regolamento n. 282/67/CEE, relativo alle modalità d'intervento per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1725/82 della commissione, del 30 giugno 1982, che modifica il regolamento n. 225/67/CEE relativo alle modalità di determinazione del prezzo del mercato mondiale per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1726/82 della commissione, del 30 giugno 1982, che fissa i centri d'intervento nel settore dei semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 1727/82 della commissione, del 30 giugno 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 3137/81 recante modalità d'applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva.

Regolamento (CEE) n. 1728/82 della commissione, del 30 giugno 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 649/78 concernente lo smaltimento a prezzo ridotto di burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato.

Regolamento (CEE) n. 1729/82 della commissione, del 30 giugno 1982, relativo alla sospensione temporanea di talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 2042/75 che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso.

Regolamento (CEE) n. 1730/82 della commissione, del 30 giugno 1982, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone.

Regolamento (CEE) n. 1731/82 della commissione, del 30 giugno 1982, che fissa gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1732/82 della commissione, del 30 giugno 1982, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 1733/82 della commissione, del 30 giugno 1982, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 35 del 9 febbraio 1982.

Pubblicati nel n. L 189 *del* 1° *luglio* 1982.

(178/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati

Venerdì 2 luglio 1982 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. René Novella, ambasciatore del Principato di Monaco, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Venerdì 2 luglio 1982 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Marana Arachchige Piyasekera, Almeida, ambasciatore della Repubblica popolare di Angola, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Venerdì 2 luglio 1982 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Marana Arachchige Piyasekera, ambasciatore della Repubblica democratica socialista di Sri Lanka, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(3413)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazioni di funzioni consolari

Con decreto ministeriale 30 giugno 1982, il sig. Pierre W. Siegenthaler, agente consolare onorario in Nassau (Bahamas), con circoscrizione comprendente il territorio delle Isole Bahamas, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, è stato incaricato di esercitare le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) atti conservativi che non implichino conservazione dei beni in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Santo Domingo;

h) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1982 il sig. Kenneth Bruce Gibbs, agente consolare onorario in Bradford (Gran Bretagna), con circoscrizione: la città di Bradford, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, è stato incaricato di esercitare le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato d'Italia in Manchester;

h) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1982 la sig.ra Giuseppina Ferrario ved. Carena, agente consolare onorario in Dundee, con circoscrizione: la regione Tayside, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, è stata incaricata di esercitare le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizioni dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Edimburgo, esclusi in ogni caso i passaporti di connazionali aventi obblighi di leva;

h) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1982 il sig. Osvaldo Antonio Franchi, vice console onorario in Glasgow, con circoscrizione: la città di Glasgow, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, è stato incaricato di esercitare le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Edimburgo, esclusi in ogni caso i passaporti di connazionali aventi obblighi di leva;

h) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

(3330-3414)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA POLITICA AGRICOLA ED ALIMENTARE

Riparto dei fondi tra le regioni e le province autonome, ai sensi dell'art. 5 della legge 1° agosto 1981, n. 423

Con deliberazione adottata nella seduta dell'8 giugno 1982, il CIPAA ha ripartito come segue, tra le regioni e le province autonome, i fondi di cui all'art. 5, comma primo, della legge 1° agosto 1981, n. 423, per l'anno 1981:

Regioni	(Milioni di lire)
Bolzano	3.699
Trento	6.518
Piemonte	8.920
Valle d'Aosta	2.193
Lombardia	5.204
Veneto	4.109
Friuli	974
Liguria	854
Emilia	4.052
Umbria	3.164
Marche	3.006
Toscana	5.116
Lazio	3.272
Abruzzo	3.667
Molise	4.649
Campania	4.167
Puglia	3.177
Basilicata	6.365
Calabria	4.933
Sicilia	3.206
Sardegna	8.755
Totale	90.000

(3445)

Approvazione del programma quadro relativo al regolamento (CEE) n. 1944/81

Con deliberazione adottata nella seduta dell'8 giugno 1982, il CIPAA, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 giugno 1979, ha approvato lo schema di programma quadro relativo al regolamento (CEE) n. 1944 del 30 giugno 1981, che istituisce un'azione comune per l'adattamento e la modernizzazione delle strutture di produzione di carni bovine, ovine e caprine in Italia.

(3446)

Approvazione degli schemi dei programmi specifici attinenti la commercializzazione del grano duro nelle regioni Sardegna ed Emilia-Romagna relativi ai regolamenti (CEE) n. 355/1977 e n. 1361/1978.

Con deliberazione adottata nella seduta dell'8 giugno 1982, il CIPAA, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 giugno 1979, ha approvato gli schemi dei programmi specifici attinenti la commercializzazione del grano duro nelle regioni Sardegna ed Emilia-Romagna, relativi ai regolamenti (CEE) n. 355 del 15 febbraio 1977 e n. 1361 del 19 giugno 1978.

(3447)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa « Unione cooperativa solerina », in Solero

Con decreto ministeriale 2 luglio 1982 il sig. Luigi Bonicelli è stato nominato liquidatore della società cooperativa « Unione cooperativa solerina », in Solero (Alessandria), costituita per rogito Guasta in data 25 novembre 1917, rep. 3120, in sostituzione del dott. Linneo Varese liquidatore ex art. 2545 del Codice civile, deceduto.

(3484)

Determinazione del salario medio e del periodo medio di occupazione mensile ai fini del versamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale per i soci di cooperative che prestano l'assistenza agli infermi, agli anziani, ed all'infanzia, operanti nella provincia di Ravenna.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1982, avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della pubblicazione del presente avviso, il salario medio ed il periodo medio di occupazione mensile, ai fini del versamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, per i soci di cooperative che prestano l'assistenza agli infermi, agli anziani ed all'infanzia, operanti nella provincia di Ravenna è così determinato:

L. 7.000 giornaliere per venti giornate lavorative mensili.

(3503)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Revoca dell'autorizzazione alla società « Tribconsult dei dottori commercialisti Valerio Moretti Cane, Ambrogio Piccoli, Giancarlo Lombardi & C. », in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 3 luglio 1982, ha revocato l'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria e di revisione alla società « Tribconsult dei dottori commercialisti Valerio Moretti Cane, Ambrogio Piccoli, Giancarlo Lombardi & C. », in Milano.

(3485)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 10

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 35 Mod. 241. — Data: 8 giugno 1978. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Mantova. — Intestazione: Risi Alberto presidente dell'opera pia Greggiati Studi in Ostiglia. — Titoli del debito pubblico nominativi 1. — Capitale L. 55.000.

(3274)

Avvisi di rettifica

Nel decreto ministeriale 30 giugno 1982, concernente tasso di riferimento da applicare, nel bimestre luglio-agosto 1982, ai finanziamenti agevolati al settore industriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, ed alla legge 12 agosto 1977, n. 675, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 12 luglio 1982, è apportata la seguente rettifica: al secondo comma del dispositivo dove è scritto: « ... è pari al *29,90 %* », leggasi: « ... è pari al *20,90 %* ».

Nel decreto ministeriale 30 giugno 1982, concernente tasso di riferimento da applicare, nel bimestre luglio-agosto 1982, alle operazioni di credito per la ristrutturazione industriale di cui alle leggi 1° dicembre 1971, n. 1101 e 8 agosto 1972, n. 464, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 12 luglio 1982, è apportata la seguente rettifica: al secondo comma del dispositivo dove è scritto: « ... è pari al *30,90 %* », leggasi: « ... è pari al *20,90 %* ».

(3527)

MINISTERO DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di maggio 1982

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di maggio 1982 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	VARIAZIONI
Fondo di cassa al 31 dicembre 1981		104.607.388.516		
Gestione di bilancio	Entrate finali	40.704.438.814.162		
	Spese finali		60.793.370.577.493	— 20.088.931.763.331
	Rimborso di prestiti		11.254.441.812.500	
	Accensione di prestiti	12.350.513.868.138		
	TOTALE	53.054.952.682.300	72.047.812.389.993	— 18.992.859.707.693
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	474.907.807.229.991	428.542.920.840.385	+ 46.364.886.749.606
	Crediti di tesoreria	142.174.703.421.837	169.586.534.503.174	— 27.411.831.081.337
	TOTALE	617.082.510.651.828	598.129.454.983.559	+ 18.953.055.668.269
	TOTALE COMPLESSIVO	670.242.070.722.644	670.177.267.373.552	
Fondo di cassa al 30 aprile 1982			64.803.349.092	— 39.804.039.424
	TOTALE A PAREGGIO	670.242.070.722.644	670.242.070.722.644	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1981	Al 31 maggio 1982	DIFFERENZE (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	104.607.388.516	64.803.349.092	— 39.804.039.424
Crediti di tesoreria	85.696.770.267.308	113.108.601.348.645	+ 27.411.831.081.337
TOTALE	85.601.377.655.824	113.173.404.697.737	+ 27.372.027.041.913
Debiti di tesoreria	231.497.660.466.051	277.862.547.215.657	— 46.364.886.749.606
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 145.696.282.810.227	— 164.689.142.517.920	— 18.992.859.707.693

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 maggio 1982: 827.662 milioni di lire.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale del Tesoro: SARCINELLI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 31 MAGGIO 1982

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — **Entrate tributarie**	(*) 32.706.438.094.162				
TITOLO II — **Entrate extra-tributarie**	(*) 7.993.183.420.000				
ENTRATE CORRENTI . . .	(*) 40.699.621.514.162	TITOLO I — **Spese correnti** . .	54.963.291.785.168	Risparmio pubblico	(*) — 14.263.670.271.006
TITOLO III — **Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti**	4.817.300.000	TITOLO II — **Spese in conto capitale**	5.830.078.792.325		
ENTRATE FINALI . . .	40.704.438.814.162	**SPESE FINALI** . . .	60.793.370.577.493	**Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)**	— 20.088.931.763.331
		TITOLO III — **Rimborso di prestiti**	11.254.441.812.500		
ENTRATE FINALI . . .	40.704.438.814.162	**SPESE COMPLESSIVE** . . .	72.047.812.389.993	**Ricorso al mercato**	— 31.343.373.575.831
TITOLO IV — **Accensione di prestiti**	12.350.513.868.138				
ENTRATE COMPLESSIVE . . .	53.054.952.682.300	**SPESE COMPLESSIVE** . . .	72.047.812.389.993	**Saldo di esecuzione del bilancio**	— 18.992.859.707.693

(*) Dati provvisori

(3514)

BANCA

Situazione al

ATTIVO

Voce				
ORO				
I - In cassa L.			2.136.201.968.053	
II - In deposito all'estero »			21.142.080.580.728	23.278.282.548.781
CREDITI IN ORO (FECoM) L.				7.179.000.820.168
CASSA »				1.123.626.486.781
RISCONTI E ANTICIPAZIONI				
I - Risconto di portafoglio:				
- ordinario L.		202.726.536.814		
- ammassi »		1.586.707.541.934	1.789.434.078.748	
II - Anticipazioni:				
- in conto corrente L.		1.053.261.973.913		
- a scadenza fissa »		—		
- di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 »		500.097.500.000	1.553.359.473 913	
III - Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione L.			—	3.342.793.552.661
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI L.				
ATTIVITA' VERSO L'ESTERO IN VALUTA				
I - ECU L.			7.282.889.811 335	
II - Altre attività:				
- biglietti e divise L.		465.177.832		
- corrispondenti in conto corrente »		380.429.347.527		
- depositi vincolati »		2.829.395.960.000		
- diverse »			3.210.290.485.359	10.493.180.296.694
CREDITI IN DOLLARI (FECoM) L.				1.379.967.005.293
UFFICIO ITALIANO CAMBI				
I - Conto corrente ordinario (saldo debitore) L.			8.336.201.274.989	
II - Conti speciali »			2.302.961.118.841	10.639.162.393.830
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore) L.				28.290.834.541.533
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO »				255.875.443.908
TITOLI DI PROPRIETA'				
I - Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:				
- in libera disponibilità L.		36.046.119.355.441		
- per investimento delle riserve statutarie »		269.058.910.144		
- per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »		744.999.768.298	37.060.178.033.886	
II - Titoli di società ed enti:				
- per investimento delle riserve statutarie L.		10.767.472.245		
- per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)		260.178.720.055	270.946.192.300	
III - Azioni e partecipazioni:				
- di società ed enti controllati:				
a) per investimento delle riserve statutarie L.	122.914.100			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »	62.371.392.446	62.494.306.546		
- di società ed enti collegati:				
a) per investimento delle riserve statutarie L.	729.576.000			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »	4.030.611.550	4.760.187.550		
- di altre società ed enti:				
a) per investimento delle riserve statutarie L.	33.921.713.648			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »	45.496.382.977	79.418.096.625	146.672.590.721	37.477.796.816.907
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. L.				500.000.000.000
IMMOBILI				
I - Ad uso degli uffici L.			1	
II - Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »			38.223.278.537	38.223.278.538
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*) L.				20.160.000.000
MOBILI E IMPIANTI				
I - Mobili L.			24.810.397.829	
II - Impianti »			86.593.173.992	
III - Monete e collezioni »			307.195.088	111.710.766.909
PARTITE VARIE				
I - Biglietti banca in fabbricazione L.			—	
II - Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:				
- completati L.		22.591.316.365		
- in allestimento »		4.781.791.103	27.373.107.468	
III - Debitori diversi L.			38.928.103.298	
IV - Altre »			973.885.874.854	1.040.187.085.620
RATEI L.				31.851.761.471
RISCONTI »				—
SPESE DELL'ESERCIZIO »				361.296.280.243
L.				125.563.949.079.337
CONTI D'ORDINE				
I - Titoli ed altri valori:				
- a garanzia L.		4.335.885.765.418		
- altri »		193.250.092.336.280	197.585.978.101.698	
II - Depositari di titoli e valori:				
- interni L.		—		
- esteri »		605.276.130.323	605.276.130.323	
III - Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione L.			1.265.354.486.742	
IV - Debitori per titoli da ricevere (n/s vendite a termine) »			—	
V - Titoli da ricevere (n/s acquisti a termine) »			750.000.000.000	
VI - Debitori per valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):				
- interni L.		—		
- esteri »		3.064.000.000.000	3.064.000.000.000	
VII - Valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine) L.			3.064.000.000.000	
VIII - Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali »			238.501.099.501	206.573.109.818.264
TOTALE ... L.				332.137.058.897.601

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

Il Governatore: CIAMPI

(3515)

D'ITALIA

31 maggio 1982

PASSIVO

Voce				
CIRCOLAZIONE	L.			28.681.058.368.000
VAGLIA CAMBIARI	»			219.030.475.199
ALTRI DEBITI A VISTA				
I - Ordini di trasferimento	L.		—	
II - Altri	»		785.993.594	785.993.594
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE LIBERI	L.			364.945.802.428
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO	»			1.000.000.000
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA	»			17.992.990.379
CONTI SPECIALI DI CUI ALLA LEGGE 17-8-1974, n. 386	»			—
DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE				
I - Ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L.		41.190.663.727.686	
II - A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita	»		434.761.752	
III - Conti vincolati investimenti all'estero	»		83.370.573.306	
IV - Società costituende	»		61.880.776.676	
V - Per debordo del massimale sugli impieghi	»		1.468.867.670.647	
VI - Altri	»		39.528.875.221	42.844.746.385.288
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C.	L.			501.747.303.373
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.	»			1.801.213.815.468
PASSIVITA' VERSO L'ESTERO				
I - Depositi in valuta estera	L.		2.548.541.030	
II - Conti dell'estero in lire	»		192.682.654.062	195.231.195.092
DEBITI IN ECU (FECoM)	L.			8.558.967.825.461
UFFICIO ITALIANO CAMBI				
Conto corrente ordinario (saldo creditore)	L.			—
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore)	»			—
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO	»			427.066.783.209
ACCANTONAMENTI DIVERSI				
I - Fondo di riserva per adeguamento valutazione oro (ex D.L. 30-12-1976, n. 867)	L.		26.695.837.404.881	
II - Fondo copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana (ex D.L. 30-12-1976, n. 867)	»		1.325.092.246.606	
III - Fondo svalutazione portafoglio	»		234.919.178.078	
IV - Fondo oscillazione cambi	»		1.210.000.000.000	
V - Fondo oscillazione titoli	»		1.383.378.479.770	
VI - Fondo copertura perdite eventuali	»		2.070.185.000.000	
VII - Fondi assicurazione danni	»		324.691.685.925	
VIII - Fondo ricostruzione immobili	»		222.528.712.964	
IX - Fondo rinnovamento impianti	»		46.250.000.000	
X - Fondi imposte	»		690.515.300.363	
XI - Accantonamenti a garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»		1.463.600.000.000	
XII - Fondo per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»		428.190.431	35.667.426.199.018
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI	L.			20.964.091.587
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI	»			62.276.814.678
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI	»			6.122.649.761
PARTITE VARIE				
I - Creditori diversi	L.		51.169.071.038	
II - Altre	»		5.235.954.338.181	5.287.123.409.219
RATEI	L.			62.336.784.523
RISCONTI	»			—
CAPITALE SOCIALE	»			300.000.000
FONDO DI RISERVA ORDINARIO	»			201.262.088.583
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO	»			213.553.922.647
UTILE NETTO DA RIPARTIRE	»			—
RENDITE DELL'ESERCIZIO	»			428.796.181.830
	L.			125.563.949.079.337
CONTI D'ORDINE				
I - Depositanti di titoli e altri valori	L.		197.585.978.101.698	
II - Titoli e valori presso terzi	»		605.276.130.323	
III - Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	»		1.265.354.486.742	
IV - Titoli da consegnare (n/s vendite a termine)	»		—	
V - Creditori per titoli da consegnare (n/s acquisti a termine)	»		750.000.000.000	
VI - Valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine)	»		3.064.000.000.000	
VII - Creditori per valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):				
- interni	L.	—	—	
- esteri	»	3.064.000.000.000	3.064.000.000.000	
VIII - Ammortamenti fiscali c/evidenza	L.		238.501.099.501	206.573.109.818.264
TOTALE...	L.			332.137.058.897.601

Il ragioniere generale: SALONICO

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO

Fine dell'amministrazione straordinaria della Banca De Biase & C. S.p.a., in Castrovillari

Si dà notizia, ai sensi dell'art. 64, primo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, che in data 7 giugno 1982 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria disposta nei confronti della Banca De Biase & C. di Castrovillari (Cosenza) con decreto del Ministro del tesoro in data 29 maggio 1981.

L'assemblea dei soci, all'uopo convocata nella stessa data del 7 giugno 1982, ha provveduto alla ricostituzione degli organi dell'amministrazione ordinaria.

(3506)

Estratto del verbale di nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca privata italiana, società per azioni con sede in Milano, in liquidazione coatta.

Nella riunione del 23 giugno 1982 tenuta dal comitato di sorveglianza della Banca privata italiana, società per azioni con sede in Milano, in liquidazione coatta, il dott. Giovanni Rubboli è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(3507)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Corana

Con deliberazione della giunta regionale 11 maggio 1982, n. 17049, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Corana (Pavia) adottato con deliberazione consiliare 23 luglio 1979, n. 12.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche conseguenti al totale o parziale accoglimento delle osservazioni presentate al piano regolatore generale e di cui alla deliberazione consiliare 28 gennaio 1981, n. 2.

(3257)

REGIONE PUGLIA

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera e di parte del territorio comunale di Gallipoli

(*Omissis*).

Ciò premesso, si propone che la Giunta adotti i provvedimenti di propria competenza con il conseguente completamento dell'iter legislativo già iniziato anteriormente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 e l'emissione del relativo provvedimento di vincolo per le aree in precedenza indicate.

LA GIUNTA

Udita la relazione dell'assessore regionale all'urbanistica e fattala propria

(*Omissis*).

Visto il verbale in data 23 giugno 1970 della commissione provinciale di Lecce per la tutela delle bellezze naturali, inerente l'oggetto, che viene fatto proprio ed allegato, alla presente, unitamente alle planimetrie n. 1 e n. 2, per costituirne parte integrante;

(*Omissis*).

Riconosciuto il notevole interesse pubblico del territorio comunale di Gallipoli, con esclusione del Borgo e della Città Nuova;

All'unanimità;

Delibera:

Il territorio comunale di Gallipoli, con esclusione delle zone tratteggiate in verde sulla planimetria allegato 1 e contornate e tratteggiate in verde sulla planimetria allegato 2, ha notevole interesse pubblico ai sensi del terzo comma dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella stessa legge n. 1497/1939.

Il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, sia nel Bollettino ufficiale della regione Puglia che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Lecce.

L'assessorato regionale all'urbanistica curerà che il comune di Gallipoli provveda all'affissione, per tre mesi, all'albo comunale della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e del Bollettino ufficiale della regione (contenenti la presente deliberazione); il tutto entro un mese dalla data delle rispettive pubblicazioni; il comune stesso dovrà tenere contemporaneamente a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* e del Bollettino ufficiale della Regione con la planimetria della zona vincolata, giusto quanto disposto dall'art. 4 della legge 1497 1939

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI LECCE

L'anno millenovecentosettanta, il giorno 23 del mese di giugno, alle ore 10, nella sala delle adunanze dell'amministrazione provinciale di Lecce, in seguito all'aggiornamento deliberato nella tornata del 28 aprile 1970 e previa regolare convocazione, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Lecce per discutere il seguente argomento posto all'ordine del giorno diramato con raccomandata n. 229 del 15 giugno 1970.

GALLIPOLI: vincolo panoramico delle zone costiere e del rimanente territorio comunale.

(*Omissis*).

La commissione passa, quindi, a deliberare la zona da sottoporre al vincolo, zona che rimane contraddistinta nella cartografia allegata con largo tratteggio in giallo e segnata dai confini appresso indicati - tutto il territorio comunale di Gallipoli, ivi comprese le isole « S. Andrea » « Del Capo », « Lo scoglio dei piccioni », eccettuato il Borgo e la Città Nuova, il tutto come genericamente indicato nella planimetria in scala 1:25.000, allegato 1, dove la zona vincolata è indicata con largo tratteggio in giallo e quella esclusa con tratteggio in verde.

La zona esclusa, comprende il Borgo e la Città Nuova, è dettagliatamente descritta nei suoi confini nel foglio allegato 2, che della presente è parte integrante, in cui è riportato l'intero abitato di Gallipoli in scala 1:2.000, dove è indicata con linea continua perimetrale in verde la zona esclusa dal vincolo, mentre le zone dell'abitato tratteggiate in giallo sono soggette a vincolo.

Per meglio specificare il territorio anzidetto del Borgo e della Città Nuova non soggetto a vincolo si indicano i seguenti confini:

Zona A: a nord dell'inizio del corso Roma verso l'innesto al Ponte della Città Vecchia, comprendente gli edifici con aree annesse ad uso della capitaneria di porto.

Zona B: la perimetrazione s'inizia a partire dall'angolo nord-ovest del corso Roma incrocio al lungo mare Marconi ruotando in senso orario;

tutto il lungo mare Marconi della capitaneria di porto sino al dispensario antitubercolare per la parte a monte verso l'abitato;

confine a sud-ovest del dispensario antitubercolare con l'attuale ospedale civile;

confine a nord-ovest del dispensario antitubercolare e prosecuzione, allineamento tra proprietà comunale a monte e demanio marittimo a valle, sino alla lottizzazione « Riva Levante » che comprende la particella 13 del foglio 9 che resta esclusa e sino al confine della distilleria « Costa »;

confini esterni della distilleria « Costa » (particella 22 e 10 del foglio 9, che restano soggette a vincolo);

particelle 18, 21 111, 22 e 51 del foglio 10 il cui confine ad ovest di queste particelle, costituisce il confine della zona non soggetta a vincolo;

tratto a nord della ferrovia Gallipoli-Lecce dell'angolo sud-ovest della particella 51 del foglio 10, sino all'incrocio della perpendicolare alla strada statale n. 459 per Alezio-Maglie, perpendicolare che corre a 160 metri dal limite est della vasca serbatoio E.A.P. sita nella predetta strada statale 459.

zona ad ovest dell'allineamento che, partendo a nord della strada ferrata Gallipoli-Lecce corre in unico allineamento e verticalmente alla strada statale 459 a metri 160 del confine est della vasca serbatoio E.A.P. sita sulla predetta strada statale sino al vertice sud distante metri 260 dalla anzidetta strada statale 459;

tratto a sud della strada statale 459 a corso Italia che va dal vertice est che, come già detto, corrisponde al vertice della perpendicolare nord-sud a 160 metri dalla vasca serbatoio E.A.P., e corre verso ovest sino all'inizio dell'incrocio con la strada urbana denominata via Pascoli.

tratto che va dal vertice allineamento sulla via Pascoli e scende perpendicolarmente ed in prosecuzione di via Pascoli (nella direttrice che corre nord verso sud) sino ad incrociare la strada ferrata Gallipoli-Casarano;

tratto che va dal predetto incrocio (prosecuzione via Pascoli - strada ferrata Gallipoli-Casarano) proseguendo verso sud est e fiancheggiando la predetta strada ferrata sino alla prosecuzione verso nord-est del confine ovest della particella 15 del foglio 20;

tratto che va dalla strada ferrata Gallipoli-Casarano a nord e corre verso sud sino all'angolo sud-ovest del foglio 20 particella 15;

tratto dall'angolo sud-ovest particella 15 foglio 20 sino al confine sud est di tale particella e prosecuzione sino al limite esterno del campo per il gioco del calcio e del campo sportivo ad uso delle scuole;

tratto costituente il confine al lato sud-est del campo ad uso delle scuole e prosecuzione, comprendente il tratto sulla strada provinciale per Leuca;

tratto a nord-est per la strada provinciale per Leuca dallo allineamento esterno del campo scuole sino al confine sud-est dello stabilimento balneare Lido San Giovanni;

tratto dal confine sud-est dello stabilimento balneare Lido San Giovanni sino alla strada provinciale per Leuca;

tratto costituente il fronte a mare dello stabilimento balneare Lido San Giovanni;

tratto esterno del piazzale Torre San Giovanni;

lungo mare Gondar, lato a monte verso l'abitato per tutta la sua lunghezza da piazza Malta a piazza del Mare, a piazza Torre San Giovanni;

tratto di piazza Malta a partire dall'innesto con il lungo mare Gondar con prosecuzione verso gli innesti di via Ampalca, via Barba, via Gramsci, confine sud istituto tecnico nautico e caserma vigili del fuoco, innesto sud via Quartini e Genuino, via Della Cala con i fabbricati a lato nord di questa ultima via sino a metri 30 dall'incrocio di detta via con piazza Ciano;

tratto che dall'angolo su via Della Cala a mt. 80 dalla piazza Ciano corre perpendicolarmente verso nord sino a comprendere il limite ovest dell'innesto di via Bottai con prosecuzione in rettifilo sino al corso Roma, alla ferrovia per il lato e a lungo mare Marconi;

zona comprendente le attrezzature e banchine del porto mercantile sino ai piedi del muraglione della città vecchia prospicienti le dette banchine.

Per quanto sopra la commissione, riconosciuto che il territorio, nei limiti innanzi specificati, posseggono in assoluta prevalenza i requisiti previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e meglio chiariti nei punti 4 e 5 dell'art. 9 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, considerato che gli stessi territori sono anche caratterizzati da macchie verdi ed essenze locali delibera all'unanimità di includere nell'elenco delle bellezze di insieme della provincia di Lecce, a norma dei commi 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, le zone costiere e la parte del territorio comunale di Gallipoli, così come tratteggiato in giallo e delimitato nelle accluse cartografie che sono parte integrante del presente verbale.

Propone che il territorio comunale di Gallipoli, per la parte descritta, delimitata specificata nelle premesse venga dichiarato di notevole interesse pubblico ed assoggettato ai vincoli e alle norme della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del relativo regolamento di attuazione del 3 giugno 1940, n. 1357, quale Bellezza Naturale di insieme a termini dell'art. 1 della stessa legge 1497 commi 3 e 4.

(*Omissis*).

(3488)

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.
Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO — 1982

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*; agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 65.000
Abbonamento semestrale	L. 35.000

Un fascicolo **L. 400** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a cinque posti di operatore specializzato di esercizio nel contingente della quarta categoria del personale degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da conferire nella direzione compartimentale degli Abruzzi e del Molise.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni n. 12 del 15 giugno 1982, parte 2ª, è stato pubblicato il decreto ministeriale 7 novembre 1980 n. ULA/A/1206/22170, con il quale sono state approvate le graduatorie di merito e definitiva del concorso a cinque posti di operatore specializzato di esercizio in prova nel contingente della quarta categoria del personale degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da conferire nella direzione compartimentale p.t. degli Abruzzi e del Molise, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1978, n. ULA/A/17882, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 24 giugno 1978.

(3536)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 193 del 15 luglio 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Servizio per i contributi agricoli unificati: Concorsi pubblici, per esami, a posti di assistente, commesso, archivista dattilografo e collaboratore.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100821950)